



Secondo l'avvocato generale Szpunar, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la Commissione non era competente a esaminare, alla luce del diritto degli aiuti di Stato, il risarcimento versato dalla Romania a seguito di un lodo

Un procedimento arbitrale avviato sulla base di un trattato bilaterale di investimento concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell'adesione all'Unione di quest'ultimo, parte dell'arbitrato, non è tale da ledere l'autonomia del diritto dell'Unione

Nel 1998 le autorità rumene hanno adottato un'ordinanza governativa d'emergenza (in prosieguo l'«OGU») che concedeva, per un periodo di dieci anni, determinati incentivi fiscali agli investitori delle regioni sfavorite.

Nel quadro del processo di preparazione in vista dell'adesione all'Unione, la Romania poneva fine a detto regime di incentivi nel 2005, vale a dire tre anni prima rispetto a quanto previsto dalla normativa.

I sigg. Ioan e Viorel Micula, investitori svedesi residenti in Romania, sono gli azionisti di maggioranza della società European Food and Drinks Group, beneficiaria di detti incentivi. Conformemente alle disposizioni di un trattato bilaterale di investimento, concluso nel 2002 tra la Svezia e la Romania per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (TBI), i sigg. Micula, unitamente ad altri ricorrenti, hanno chiesto l'istituzione di un tribunale arbitrale al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall'abrogazione degli incentivi previsti dall'OGU. Nel 2013 il tribunale arbitrale ha dichiarato che la Romania non era riuscita a garantire un trattamento giusto ed equo degli investimenti e ha concesso ai ricorrenti un risarcimento del danno pari a circa EUR 180 milioni.

Nel 2015 la Commissione europea ha adottato una decisione con cui ha stabilito che il pagamento del risarcimento costituiva un aiuto di Stato e ha chiesto alla Romania di recuperare gli importi già versati e di astenersi dall'effettuare altri pagamenti.

Chiamato a pronunciarsi sul caso, nel 2019 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato ¹ la decisione della Commissione europea ritenendo che essa non fosse competente a esaminare, alla luce del diritto degli aiuti di Stato, il risarcimento volto a compensare il danno subito a causa della revoca anticipata di un regime di incentivi anteriormente all'adesione della Romania all'Unione europea, e che detto risarcimento non costituisse un aiuto di Stato.

La Commissione europea ha proposto impugnazione chiedendo alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale.

Nelle sue conclusioni, presentate in data odierna, l'avvocato generale Maciej Szpunar **respinge anzitutto gli argomenti secondo cui il procedimento arbitrale di cui trattasi e il lodo che ne è seguito ledono il principio della fiducia reciproca e l'autonomia del diritto dell'Unione**, in considerazione dei principi sviluppati dalla Corte nella sentenza Achmea ². Conformemente a detta sentenza, il diritto dell'Unione osta a un meccanismo di regolamento delle controversie previsto da

¹ Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019, European Food e a. / Commissione, [T-624/15](#), [T-694/15](#) e [T-704/15](#).

² Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, Achmea, [C-284/16](#) (vedere anche [CP n. 26/18](#)).

un TBI concluso tra due Stati membri e che comporta che un tribunale arbitrale, non rientrante nel sistema giurisdizionale dell'Unione e non assoggettato al controllo di una giurisdizione di uno Stato membro, possa interpretare o applicare il diritto dell'Unione.

A tale riguardo, l'avvocato generale osserva che, benché la giurisprudenza derivante dalla sentenza Achmea si applichi alla Romania a partire dalla sua adesione, egli deve tuttavia esaminare in che misura i principi derivanti da detta sentenza si applichino a procedimenti arbitrali avviati prima dell'adesione della Romania all'Unione e ancora pendenti all'atto di tale adesione. Egli constata che, in un siffatto caso, l'applicazione del diritto dell'Unione non può cancellare la natura peculiare di detto procedimento di arbitrato avviato validamente e vertente su una controversia anteriore all'adesione.

Così, diversamente dal procedimento arbitrale oggetto della causa Achmea, **un procedimento arbitrale avviato sulla base di un TBI concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, prima dell'adesione all'Unione di quest'ultimo, parte dell'arbitrato, non è tale da pregiudicare l'autonomia del diritto dell'Unione, nemmeno dopo tale adesione**, cosicché non si può ravvisare una violazione degli articoli 267 e 344 TFUE e i principi tratti dalla sentenza Achmea non possono pertanto applicarsi a un siffatto procedimento arbitrale.

L'avvocato generale si occupa poi di determinare il momento in cui l'aiuto di Stato deve essere considerato come concesso dallo Stato membro, al fine di stabilire se il diritto degli aiuti di Stato fosse in detto momento applicabile e se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione di cui trattasi.

A tale riguardo, egli osserva che il momento della concessione di una misura di aiuto non va sovrapposto al momento del suo versamento effettivo. L'elemento determinante per stabilire il momento della concessione di un asserito aiuto è l'acquisizione, da parte del beneficiario della misura di cui trattasi, di un diritto certo ad ottenerla e il corrispondente impegno, a carico dello Stato, di concedere la misura.

L'avvocato generale non condivide pertanto l'analisi del Tribunale secondo cui il diritto della European Food e a. di ricevere l'asserita misura di aiuto, consistente nel risarcimento riconosciuto con il lodo, è sorto al momento della violazione da parte della Romania delle disposizioni del TBI. Infatti, soltanto a seguito della definizione della controversia la Romania è stata tenuta ad accordare il risarcimento di cui trattasi ed è stato conferito il diritto di riceverlo.

Egli ritiene quindi che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e abbia erroneamente qualificato i fatti sotto il profilo giuridico giudicando che l'aiuto di cui trattasi è stato accordato al momento della violazione del TBI da parte della Romania poiché l'asserita misura di aiuto è stata concessa nel momento in cui è stato riconosciuto il diritto di ricevere il risarcimento e in cui, correlativamente, la Romania è stata tenuta a versare detto risarcimento, vale a dire dopo l'adozione del lodo, in occasione della sua attuazione da parte della Romania. Orbene, detto momento era posteriore all'adesione all'Unione da parte della Romania. Ne consegue che **il diritto dell'Unione si applicava a detta misura e che la Commissione era competente, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, a esaminare il risarcimento di cui trattasi alla luce del diritto degli aiuti di Stato**.

L'avvocato generale verifica infine se il Tribunale abbia erroneamente interpretato la nozione di «vantaggio» ai sensi dell'articolo 107 TFUE. A tal riguardo, egli rileva un errore di diritto e una certa contraddizione nel ragionamento seguito dal Tribunale in quanto quest'ultimo ha concluso, da un lato, nel senso della mancanza di un vantaggio stante l'inapplicabilità del diritto dell'Unione al risarcimento di cui trattasi, pur ammettendo, dall'altro, che detto diritto fosse in realtà applicabile nella misura in cui il risarcimento concerneva il ritiro dell'OGU per il periodo posteriore all'adesione.

In primo luogo, il ragionamento del Tribunale, secondo cui la Commissione non poteva validamente riconoscere l'esistenza di un siffatto vantaggio, si fonda esclusivamente sulla premessa errata secondo cui essa non era competente ad esprimersi sul risarcimento di cui trattasi.

In secondo luogo, relativamente all'argomento secondo cui la parte del risarcimento corrispondente al periodo anteriore all'adesione ricadrebbe nell'ambito della giurisprudenza derivante dalla sentenza Asteris e a.³, come sostenuto dalla Commissione, l'applicazione di detta giurisprudenza, nelle circostanze della presente causa, non dipende unicamente dalla questione se il risarcimento porti a ristabilire una misura che poteva o meno essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE prima dell'adesione. Infatti, nella sua decisione, la Commissione ha escluso che detta giurisprudenza potesse essere applicata a un procedimento arbitrale fondandosi parimenti sul fatto che gli incentivi concessi a norma della EGO erano stati qualificati dal Consiglio per la concorrenza rumeno come «aiuti» sulla base dell'accordo del 1995.

L'avvocato generale osserva che, indipendentemente dalla questione se detti due elementi fossero fondati, il Tribunale ha valutato la legittimità soltanto di uno dei motivi che hanno indotto la Commissione a disapplicare la giurisprudenza derivante dalla sentenza Asteris e a. Egli considera quindi che **il Tribunale non poteva, senza commettere un errore di diritto, concludere nel senso dell'esistenza di un'illegittimità che viziava la decisione della Commissione relativamente alla qualificazione del vantaggio, senza verificare, nel contempo, se la Commissione avesse erroneamente escluso l'applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Asteris e a.**

L'avvocato generale propone pertanto alla Corte di **annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106

³ Sentenza della Corte del 27 settembre 1988, Asteris AE e altri contro Repubblica ellenica e Comunità economica europea, cause riunite da C-106 a 120/87